RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE

# Art. 19

## Promozione delle attività cinematografiche

Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse. (4) Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attivita':

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualita' della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalita' italiana;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalita' da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la

cinematografia, nonche' organizzazione di corsi di cultura cinematografica. (4) Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e' commisurata alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose. (4) Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

Versione in vigore dal 28 luglio 2005, non più in vigore dal 1 gennaio 2017 · versione 4

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche |
| Estremi | Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2004 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"". Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"". Ha infine dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-28-2004/art-19-promozione-delle-attivita-cinematografiche/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it